TRIBUTI COMUNALI, PROVINCIALI E REGIONALI ATTUALMENTE IN VIGORE

TRIBUTI COMUNALE

1 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
217ASSA PERI CO SANAL'IMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
31ARIFFA RIFIUTI Ideorete Rorchii
41ASSA PERI LOCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
6 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE
6 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
7 CANONE PER I NISTALIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITÀPI
8 ADDIZIONALE COMUNALE SUL CROSSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA
10 CANONE PER LA RACCOLTA E LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE

TRIBUTI PROVINCIALI

11: IMPOSTA PROVINCIALE DITRASCRIZIONE
12: ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL REDOTTO DELLE PERSONE FISICHE
13: ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELLENERGIA ELETTRICA
14: TRIBUTO PER L'ESEPOIZIO DELLE PUNZIONI D'ITUTELA PROTEZIONE ED IGIENE
DELLAMBIENTE

TRIBUTI REGIONALI
15 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

16 ADDIZIONALE REGIONALE SUL REDOITO DELLE PERSONE FISICHE

17 TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE
18 ADDIZIONALE REGIONALE SUI CANONI PER LE UTENZE DI ACQUA PUBBLICA
18 ADDIZIONALE REGIONALE SUI CANONI PER LE UTENZE DI ACQUA PUBBLICA
20 APPOSTA REGIONALE SULLA BENZINA PER AUTOTRAZIONE
21 IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI DEI BENI DEL DEMANIO MARITTIMO
21 IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI
23 TASSA SULLE CONCESSIONI REGIONALI
24 IMPOSTA REGIONALE SULLE EMISSIONI SONORE DEGLI AEROMOBIU
25 TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI
26 TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

TRIBUTI ABOLITI

1 ADDIZIONALE PROVINCIALE DELL'IMPOSTA ERABIALE DI TRASCRIZIONE ID.Leg.vo

1 ADDICTIONALE I THASCRIZIONE (D. Leg. vo. 448/97)
2. MPOSTA ERARIALE DITRASCRIZIONE (D. Leg. vo. 448/97)
3. MPOSTA COMUNALE PER CESERCIZIO DI IMPRESE E DI ARTI E PROFESSIONI (Ilegatimità costituzionale Sentenza 11/2/1991, n. 103)
4. TASSA SULLE CONCESSIONI COMUNALI laborita con D. Leg. vo. 448/1997)

La necessaria ed urgente riforma dei consorzi di bonifica

a cura dell'Avv. Maurizio Villani

La problematica dei Consorzi di bonifica, e delle relative cartelle esattoriali da loro emesse, merita un'attenta riflessione non solo in vista della necessaria riforma ma anche alla luce delle pronunce giurisprudenziali sino ad oggi adottate dalla Suprema Corte di Cassazione, persino a Sezioni Unite.

I principi giurisprudenziali sino ad oggi consolidati, soprattutto con l'avallo dei giudici di legittimità, possono essere importanti per conoscere le finalità e gli scopi dei Consorzi di bonifica, soprattutto in vista di una loro urgente riforma.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza del 23/09/1998 n. 9493, ribadita peraltro dalla giurisprudenza più recente, hanno riconosciuto la natura tributaria dei Consorzi di bonifica, considerando che le modalità di costituzione dei medesimi, la loro struttura e le finalità d'interesse pubblico, che dominano lo svolgimento dell'attività istituzionale di questi, denotano come non si possa fondatamente sostenere che l'obbligo contributivo assunto dai proprietari, interessati alla bonifica, derivi da un impegno contrattuale, di semplice natura associativa, assunto; atteso che tale obbligo discende dalla legge, la quale mostra di reputare essenziale, per il conseguimento degli scopi inerenti alla bonifica stessa, la partecipazione alle spese da parte dei titolari inclusi

nel perimetro del comprensorio. Chiarito ciò, la giurisprudenza ha sostenuto che il potere impositivo dei Consorzi di bonifica deve trovare fondamento in due precisi presupposti:

- 1) l'inserimento dell'immobile nel perimetro di contribuenza:
- la configurabilità di un beneficio derivante dall'opera di bonifica, come previsto dall'art. 860 del codice civile e dall'art. 10 del R.D. n. 215/1933.

In particolare, il beneficio deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica e che, perciò, si deve necessariamente tradurre in un vantaggio diretto di tipo fondiario, e guindi in un incremento effettivo di valore dell'immobile soggetto a contributo.

Ultimamente, infatti, la Corte di Cassazione - Sezione Tributaria, con l'importante sentenza n. 7240 del 12 maggio 2003, ha ribadito il suddetto principio nel senso che, ai fini della sussistenza dell'obbligo di contribuire alle opere eseguite da un Consorzio di bonifica e, quindi, all'assoggettamento al potere impositivo di quest'ultimo, occorre che il fondo, incluso nel perimetro consortile, tragga un vantaggio diretto e specifico da quelle opere, mentre è del tutto ininfluente la destinazione agricola o extragricola del fondo stesso, con la conseguenza che, ai fini impositivi, è irrilevante persino la

normativa comunitaria in materia di produzione agricola la quale mira alla qualità dei prodotti, non già alla qualità acquisita, in diretta derivazione dalle opere di bonifica, dei fondi ricadenti nel perimetro consortile. Appunto per questo, la recente Legge della Regione Puglia n. 4 del 07 marzo 2003, all'art. 16, obbliga i Consorzi di bonifica a riformulare i rispettivi piani, rapportando gli oneri agli effettivi benefici derivanti dalle opere pubbliche di bonifica, benefici che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione, devono essere diretti e specifici.

La riformulazione del piano di contribuenza deve avvenire di concerto con i Comuni nel cui ambito ricadono le opere, le strutture ed i lavori di manutenzione del territorio e di regimazione delle acque.

L'auspicio, pertanto, è che alla luce dei principi sopra esposti, ormai consolidati nella legge regionale e nella giurisprudenza di legittimità, si provveda con la massima urgenza alla riorganizzazione dei Consorzi di bonifica, in modo da evitare l'illegittima iscrizione a ruolo di cartelle esattoriali per opere mai eseguite, direttamente sui fondi interessati, che sino ad oggi hanno tormentato ed infastidito i contribuenti.

Avv. Maurizio Villani